

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E FIERE**

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ del __/__/____)

I N D I C E

- Articolo 1** – Disposizioni generali per le occupazioni delle aree mercatali e nelle fiere
- Articolo 2** – Domanda di occupazione
- Articolo 3** – Occupazioni abusive
- Articolo 4** – Soggetto passivo
- Articolo 5** – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 6** – Determinazione del canone
- Articolo 7** – Durata della concessione
- Articolo 8** – Agevolazioni
- Articolo 9** – Esenzioni
- Articolo 10** – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 11** – Modifica, sospensione e revoca
- Articolo 12** – Rimborsi e compensazione
- Articolo 13** – Funzionario Responsabile
- Articolo 14** – Attività di recupero
- Articolo 15** – Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 16** – Sanzioni
- Articolo 17** – Disposizioni finali - Norme di rinvio

Articolo 1 – Disposizioni generali per le occupazioni delle aree mercatali e nelle fiere

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a:
 - a) mercati
 - b) fiere, limitatamente alle occupazioni da parte degli esercenti il commercio ambulante, produttori agricoli, esecutori delle opere dell'ingegno.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 2 – Domanda di occupazione

1. La domanda di concessione di suolo per esercitare il commercio su aree pubbliche all'interno del mercato o delle fiere è contestuale alla domanda di autorizzazione; le procedure per la richiesta di autorizzazione sono disciplinate dal "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" il quale tratta i Mercati, i posteggi isolati, il commercio in forma itinerante e le Fiere" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 20/12/2000 e successive modifiche (è possibile prendere visione del Testo coordinato pubblicato sul sito del Comune di Bondeno <http://www.comune.bondeno.fe.it>); la domanda di concessione ed autorizzazione devono essere inoltrate al Comune di Bondeno tramite la piattaforma telematica "Accesso Unitario" mediante la "Domanda di autorizzazione per esercizio di attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso (tipo A) - AVVIO a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e di apposito bando comunale"; come richiamato al Titolo II dell'Art. 10 del "Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone Mercatale", la concessione verrà rilasciata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per il commercio di aree pubbliche;
2. I commercianti su aree pubbliche, gli esecutori delle opere dell'ingegno, che in riferimento dall'art. 6 comma 2 del "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche", vorrebbero accedere all'assegnazione di un posteggio non occupato dal titolare nei mercati e nelle fiere devono inoltrare al Comune di Bondeno mediante piattaforma telematica "Accesso Unitario" la "Comunicazione per assegnazione posteggi temporaneamente non occupati – SPUNTA", i quali non sono soggetti ad ulteriori domande ma sono tenuti al pagamento del canone come disciplinato all'art. 10 comma 2 del presente Regolamento.
3. I produttori agricoli che, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del D.lgs. 228/2001, vorrebbero accedere all'assegnazione di un posteggio non occupato dal titolare nei mercati e nelle fiere devono inoltrare al Comune di Bondeno mediante piattaforma telematica "Accesso Unitario" la "Comunicazione per l'esercizio di attività di vendita di prodotti ricavati dalla propria azienda (produttori imprenditori agricoli/sul fondo di produzione/all'interno di locali/su aree pubbliche (itinerante e/o con posteggio)/tramite commercio elettronico/vendita di latte crudo tramite distributori automatici, su area

privata aperta al pubblico – AVVIO”, i quali non sono soggetti ad ulteriori domande ma sono tenuti al pagamento del canone come disciplinato all’art. 10 comma 2 del presente regolamento.

4. I soggetti che durante lo svolgimento del mercato vorrebbero accedere agli spazi riservati agli espositori, ubicati in Piazza Garibaldi, devono inoltrare comunicazione alla Segreteria della Polizia Locale nei tempi e nei modi disciplinati dall’art. 16 del “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. Altri soggetti, che durante lo svolgimento del mercato volessero effettuare le attività disciplinate dall’art. 5 comma 7 del “Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone Mercatale” possono accedervi effettuando la preventiva comunicazione di cui all’art. 9 comma 2 lettere f) e h) del sopracitato regolamento;
6. Per le occupazioni temporanee dei posteggi nelle Fiere disciplinate dall’art. 29 del Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti non titolari di posteggio che vorrebbero accedervi, devono inoltrare almeno 60 giorni prima della Fiera, al Comune di Bondeno, mediante piattaforma telematica “Accesso Unitario”, la “Domanda di autorizzazione per l’assegnazione temporanea di posteggio in occasione di fiera locale”; in tal caso, l’autorizzazione è sostituita dalla pubblicazione di una graduatoria. Il pagamento del canone sarà effettuato come disciplinato all’art. 10 comma 2 del presente Regolamento.
7. In tutti i casi di subingresso nella titolarità o nella gestione dell’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica, è comunicata la presa d’atto, ferma restando la decorrenza iniziale.
8. La domanda di concessione di suolo per esercitare all’interno del “Mercatino di Stellata” da parte di Hobbisti e operatori professionali del commercio su aree pubbliche deve essere inoltrata mediante pec al Comune di Bondeno, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio competente, come disciplinato dall’art. 7 del Regolamento “Mercatino di Stellata”.

Articolo 3 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o l’autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Per la relativa disciplina si fa riferimento all’art.19 del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall’occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 5 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone unico, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019. Considerando che al 31/12/2020 il Comune di Bondeno aveva n. 13988 abitanti, occorre fare riferimento alla tariffa base della fascia di comuni tra i 10.000 e 30.000 abitanti
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade; considerato il tipo di occupazione e il territorio comunale, si stabilisce convenzionalmente che il coefficiente è sempre pari a 1,00;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base come individuata nell'art. 1, comma 842 della L. 160/2019.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
6. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
7. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
8. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

- 9 Le tariffe di cui sopra possono essere aggiornate anche in base alla variazione media annua riferita al mese di ottobre dell'anno precedente dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Articolo 6 – Determinazione del canone

1. La tariffa del canone è determinata con applicazione dei criteri di cui all'art. 3 e 4 del presente regolamento.
2. Il canone giornaliero inerente le occupazioni temporanee è determinato moltiplicando la tariffa base di cui al comma 827 art. 1 Legge 160/2019 per il moltiplicatore attribuito ad ogni singola fattispecie di occupazione come da tabella seguente, per la misura dell'occupazione e per i giorni salvo casi particolari:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	Coefficiente
Commercianti area pubblica e produttori agricoli titolari di posteggio nei mercati	0,35
Spuntisti/assegnatari temporanei nei mercati e fiere	0,35
Commercianti area pubblica titolari di posteggio pluriennale nelle fiere	0,90

3. Il coefficiente relativo alle occupazioni temporanee dei commercianti su area pubblica titolari di posteggio pluriennale nelle fiere, considera già i giorni di occupazione previsti per lo svolgimento della fiera come disposto nelle relative ordinanze.
4. Il coefficiente relativo alle occupazioni dei commercianti sul area pubblica e produttori agricoli titolari di posteggio pluriennale nei mercati, viene stabilito considerando l'occupazione massima di ore 8 come previsto da relativa Ordinanza Sindacale.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (titolari di concessioni pluriennali) la tariffa sarà moltiplicata per n. 52 settimane e con una riduzione del 40%.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su area pubblica non titolari di posto fisso (partecipazione alla SPUNTA nei mercati, nelle fiere, assegnatari temporanei nelle fiere) e produttori agricoli, in riferimento all'art. 22 del "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche", il coefficiente è determinato considerando mq. 40 convenzionali per ogni giorno di effettiva presenza;
7. Nel caso di cessazione della occupazione in corso d'anno il canone è dovuto dal titolare della concessione risultante al 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta la cessazione.

Articolo 7 – Durata della concessione

1. La durata della concessione nei mercati sarà pari a quella dell'autorizzazione rilasciata per il commercio di aree pubbliche ed il pagamento del canone avverrà come indicato nell'art. 10 comma 3 del presente regolamento.
2. La durata della concessione pluriennale di suolo pubblico per i commercianti e imprenditori agricoli, nelle fiere, sarà pari alla durata della Fiera stessa come disciplinato dalle ordinanze che regolano gli orari delle Fiere del comune di Bondeno scaricabili sul sito del Comune di Bondeno <http://www.comune.bondeno.fe.it>); il pagamento del canone avverrà come indicato nell'art. 10 comma 3 del presente regolamento;
3. La durata della concessione temporanea di suolo pubblico per i commercianti e imprenditori agricoli, nelle fiere, come disciplinato dall'art. 29 del "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche", sarà pari alla durata della Fiera stessa, anche nel caso in cui gli operatori convocati secondo l'ordine della graduatoria siano assenti; nel caso di presenza, come disciplinata dalle ordinanze che regolano gli orari delle Fiere del Comune di Bondeno, il pagamento del canone avverrà solo nel caso di effettiva presenza e come indicato nell'art. 10 comma 2 del presente regolamento;
4. La durata della concessione di suolo pubblico, nelle fiere, per i commercianti non titolari di posto fisso (partecipazione alla SPUNTA) e imprenditori agricoli, sarà pari alla durata della Fiera stessa, come disciplinata dalle ordinanze che regolano gli orari delle Fiere del Comune di Bondeno; gli operatori saranno convocati secondo l'ordine della graduatoria e il pagamento del canone avverrà solo nel caso di effettiva presenza e come indicato nell'art. 10 comma 2 del presente regolamento;

Articolo 8 – Agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare agevolazioni per determinate necessità ed in considerazione della situazione sociale, economica, produttiva e culturale del territorio comunale.

Articolo 9 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni nei mercati e nelle fiere (tranne quelle che comportano la presenza di strutture fissate stabilmente al suolo) effettuate da commercianti su aree pubbliche su posteggi regolarmente determinati, situati nelle frazioni e nelle località aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 28 comma 17 del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 114);
 - b) le occupazioni temporanee ritenute di pubblico interesse e/o importanti per la promozione del territorio espressamente esentate dalla Giunta Comunale.
 - c) le occupazioni nel "Mercatino di Stellata" effettuate da Hobbisti e operatori professionali del commercio su aree pubbliche in posteggi regolarmente determinati;

Articolo 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone pubblicitario è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate dagli operatori "spuntisti" non titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere, nonché gli assegnatari temporanei nelle fiere, sarà versato attraverso l'acquisto anticipato di un apposito ticket d'ingresso. L'utilizzo del posteggio da parte degli spuntisti è subordinato al pagamento del canone giornaliero e pertanto sarà verificato dagli operatori di vigilanza, nel momento di svolgimento delle operazioni di spunta del mercato o della fiera, attraverso l'esibizione e il ritiro del ticket. Le modalità di pagamento del ticket saranno disciplinate con specifica determina dirigenziale.
3. Per le occupazioni periodiche, ovvero effettuate dai commercianti su area pubblica e produttori agricoli titolari di posteggio pluriennale nei mercati, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30.4 – 30.6 – 30.9 – 31.12.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro;
3. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 16, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare complessivo inferiore a € 5,00.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 11 – Modifica, sospensione e revoca

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi d'ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 12 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
3. La disdetta anticipata della concessione/autorizzazione temporanea, non dà diritto alla restituzione del canone pagato all'atto del rilascio.
4. Nel caso in cui l'occupazione di suolo, esclusivamente per commercianti su area pubblica, sia interrotta entro le prime tre ore dalla presenza per causa di forza maggiore, il ticket potrà essere riutilizzato per una successiva presenza con le modalità disciplinate con specifica determina dirigenziale.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale.
6. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 5,00.

Articolo 13 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso dei canoni di cui al presente regolamento.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 14 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 15 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive

Articolo 16 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per le occupazioni di suolo realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 17 – Disposizioni finali - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge e, per quanto compatibili, le disposizioni di altri Regolamenti comunali vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.